



R.G. TRIB.FED 07/2021

Proc. P.A. 06/2021

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 06 settembre 2021, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Ilaria Angelini - Componente

Avv. Gianpiero Orsino – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **STEFANO MASSIMI** (Tessera FIDAL n. HA016104), per la violazione:

- degli art. 1, 6, comma 1, dello Statuto Federale, nonché degli artt.1, commi 1, 2, 13, art.2, commi 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, art.12 n.1 del Regolamento di Giustizia della F.I.D.A.L ed infine dell'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, poiché:

“in occasione della manifestazione Campionato Assoluto Corsa Marche, Abruzzo e Umbria (manifestazione inserita nel calendario federale), svoltasi il giorno 17.04.2021 in località Tolentino (prov. Macerata), il sunnominato Massimi Stefano della Società Cus Camerino, al termine della quarta serie de 10000 metri, indirizzava all'Atleta Luciani Daniele della società Grottini Team, una serie di sputi, sia durante il riscaldamento che durante la gara. Questo comportamento veniva denunciato dal Luciani, mediante scritto, alla Sig.ra Patrizia Rinaldelli Uncinetti presente alla manifestazione nella sua qualità di Delegato Tecnico. Quest'ultima, altresì, trovandosi in loco, aveva potuto immediatamente constatare la veridicità della dell'esposto rivoltole. Oltretutto, il Massimi è aduso a tale modalità





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

comportamentale essendo già stato condannato per comportamenti analoghi con la sentenza rubricata proc. 08/2020 R.G. Proc. Fed., Proc. 08 /2020 R.G. Coni Proc. 08/2020 R.G. Trib. Fed. Decisione n. 12 del 08 /06/2020, Depositata in data 18/06/2020”

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con esposto della Delegata Tecnica del campionato assoluto di corsa Marche, Abruzzo e Umbria, svoltosi in Recanati il 17 aprile 2021, signora Uncinetti Rinaldelli Patrizia, veniva riportato e sottoposto all'attenzione della Procura Federale quanto accaduto in occasione della suddetta manifestazione e come riferito con propria lettera di denuncia dal tesserato Luciani Daniele. In particolare, veniva stigmatizzato il comportamento del Massimi che in più occasioni avrebbe sputato in direzione del Luciani. La Procura Federale, sulla scorta della segnalazione e della natura privilegiata della stessa, provenendo appunto dal Delegato Tecnico della manifestazione, emetteva avviso di procedere a deferimento e successivo atto di deferimento per le violazioni sopra meglio indicate.

Il Massimi, per tramite del proprio difensore, inviava memorie difensive indirizzate alla Procura Federale, con le quali respingeva gli addebiti, contestando sia la genericità del capo d'incolpazione, per lamentata carenza di descrizione delle modalità specifiche della condotta, sia la contestualizzazione spazio temporale dei fatti oggetto dell'incolpazione, asserendo l'impossibilità per i due atleti di incontrarsi essendo gli stessi suddivisi in serie separate sia sotto il profilo agonistico, avendo tempi di accredito differenti, sia in applicazione delle norme di distanziamento previste all'interno della struttura durante le gare. Sulla recidiva contestata, inoltre, la difesa evidenziava come il precedente procedimento, che vedeva deferito il Massimi, sia stato dal medesimo definito con un accordo sulla sanzione, avendo lo stesso riconosciuto le proprie responsabilità e, pertanto, dovendosi riconoscere l'aspetto “collaborativo” ancor prima di un mero riconoscimento di un precedente disciplinare. Il Tribunale Federale fissava udienza per il giorno 12 luglio 2021. La difesa del deferito





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

faceva pervenire istanze istruttorie di audizione di n. 15 testi richiamando, altresì, le dichiarazioni testimoniali depositate in atti nella prima memoria e chiedendone l'ammissione. Chiedeva l'ammissione, inoltre, di *screenshot* di messaggi provocatori del Luciani. Il Tribunale Federale, con apposita ordinanza, ammetteva la documentazione probatoria e la prova testimoniale limitando la stessa a n. 3 testi a scelta tra quelli indicati dal deferito. All'udienza è presente il deferito Stefano Massimi, assistito dal suo difensore avv. Pierluigi Acciaccaferri. Per la Procura Federale è presente il Procuratore Federale, avv. Maria Cecilia Morandini, la quale, introdotto il procedimento a seguito di relazione da parte del componente relatore, eccepiva la genericità delle dichiarazioni testimoniali depositate dalla difesa dell'incolpato. Si procedeva all'audizione dei testi, signori Scalla, Pennesi e Petrelli, i quali sostanzialmente escludevano l'accadimento dei fatti contestati nel deferito e, in particolare, che il Massimi potesse aver indirizzato uno o più sputi nei confronti del denunciante Luciani. Il deferito chiedeva di poter rilasciare dichiarazioni spontanee con le quali rigettava fermamente le accuse formulate nell'esposto e richiamate nell'atto d'incolpazione. La Procura Federale, pertanto, procedeva con le proprie conclusioni chiedendo l'applicazione della sanzione di 30 giorni di squalifica, oltre all'aumento di un terzo della sanzione per la contestata recidiva. La difesa del deferito, riportandosi alle proprie memorie difensive, concludeva chiedendo il proscioglimento del tesserato e, in subordine, la sanzione dell'ammonizione.

Il Tribunale Federale, con propria ordinanza istruttoria, disponeva di procedersi all'audizione della signora Patrizia Uncinetti Rinaldelli, fissando udienza al 29 luglio 2021. All'avviso di fissazione udienza per procedere all'audizione, la teste Uncinetti Rinaldelli comunicava di non poter presenziare neppure in modalità da remoto, circostanza che comportava il rinvio all'udienza del 6 settembre 2021, per gli stessi incombenti. La Rinaldelli, inoltre, inviava dichiarazione con la quale confermava quanto contenuto nell'esposto presentato del Luciani.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

All'udienza del 6 settembre 2021, sono presenti davanti al Tribunale Federale l'avv. Pierluigi Acciaccaferri, per il deferito e il Procuratore Federale, avv. Maria Cecilia Morandini. Collegata da remoto su apposita piattaforma predisposta dalla FIDAL la teste Uncinetti Rinaldelli, la quale, su domande del Tribunale Federale, dichiarava di essere stata presente alla manifestazione di cui al deferimento e di aver svolto il ruolo di giudice nei pressi della zona di arrivo e, in particolare, nelle attività di verifica passaggi e di conta dei giri. Dichiarava di non aver assistito ad alcuna scena relativa all'episodio dello sputo che avrebbe coinvolto il Massimi e il Luciani, aggiungendo solo di aver potuto notare a fine della gara il Massimi particolarmente esagitato. Su domanda del Tribunale specificava che le dichiarazioni di conferma rese documentalmente, si riferivano, solo alla circostanza relativa ai momenti successivi alla gara ed alla conferma di quanto dichiarato davanti a sé dal Luciani, senza tuttavia poter dire altro riguardo ad episodi che potessero avere una valenza sotto il profilo disciplinare in quanto intentata, come premesso, alle attività di verifica e controllo in zona arrivi. La Procura Federale, all'esito delle dichiarazioni rese dalla teste, dichiarava di rinunciare all'azione disciplinare. La difesa del Massimi si associava alle richieste. Il Tribunale Federale si riservava per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'istruttoria dibattimentale e in particolar modo dall'audizione dei testi richiesta dalla difesa del deferito e soprattutto dalle dichiarazioni rese dalla teste citata dal Tribunale Federale, signora Patrizia Uncinetti Rinaldelli, giudice di gara, è emersa l'insussistenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa e, pertanto, a ritenere il Massimi colpevole dei fatti ascrittigli e di cui al deferimento. La rinuncia della Procura Federale ad esercitare l'azione disciplinare formulata all'esito dell'audizione della teste all'udienza del 6 settembre 2021, costituisce infatti solo un elemento ulteriore che conferma la carenza di prove idonee a configurare una responsabilità del deferito per violazione del Regolamento di Giustizia FIDAL. Appare evidente a questo Tribunale, infatti, come una mera





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

denuncia non possa da sola costituire unico elemento sufficiente a sostenere la responsabilità di un tesserato davanti agli Organi di Giustizia Sportiva, dovendo la stessa essere corroborata e riscontrabile attraverso il ricorso ad ulteriori elementi che possano sostenere quanto in fatto asserito nella stessa denuncia. L'esposto raccolto dalla Giudice di Campo, infatti, sebbene confluito nel referto di gara, può costituire da solo prova di quanto accaduto se accertato o verificato dallo stesso soggetto che raccoglie la denuncia o, quantomeno, attraverso un riscontro con le dichiarazioni di terzi presenti in grado di confermare gli accadimenti. Nel caso che ci occupa, invece, tutte le dichiarazioni escludono totalmente che vi sia stato un comportamento rilevante sul piano disciplinare da parte del Massimi e, da altro punto di vista, trovano conferma persino nella dichiarazione del giudice di campo che, chiarendo quanto dichiarato, evidenziava come non avesse assistito a nessun fatto rilevante e che, pertanto, senza la denuncia del Luciani nulla avrebbe potuto segnalare sotto il profilo disciplinare nella giornata del Campionato Assoluto Corsa Marche, Abruzzo e Umbria, svoltasi il giorno 17 aprile 2021. L'aver notato, infatti, il Massimi particolarmente esagitato a fine gara non costituisce neppure un indizio di responsabilità in relazione ai fatti contestati, trattandosi di una percezione riguardo ad uno stato d'animo altrui che, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, può ricondursi ad una qualsiasi reazione emozionale determinata anche dalla mera circostanza di aver concluso una competizione. Nel caso di specie, infatti, l'insieme degli elementi a discarico raccolti unitamente alla dichiarazione del Delegato Tecnico che avrebbe raccolto l'esposto consentono di definire un quadro che non solo non supera il principio del ragionevole dubbio ma non raggiunge nemmeno la soglia minima richiesta della semplice probabilità della commissione di un fatto disciplinarmente rilevante, così come ritenuto spesso dalla Giurisprudenza Sportiva idonea a fondare una decisione di colpevolezza (sul punto Collegio di Garanzia del CONI, S.S.U.U. 06/2016, 34/2016 e 93/2017). Dagli elementi raccolti in Giudizio, infatti, non è emerso il raggiungimento dello standard probatorio minimo per addivenire ad un accertamento della responsabilità del deferito, non essendovi alcun





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

elemento, ulteriore alla denuncia del Luciani, utile a sostenere con gravità, precisione e concordanza i fatti posti a fondamento dell'accusa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, rigetta il deferimento per carenza di prova e per l'effetto proscioglie Massimi Stefano dalle accuse formulate in capo allo stesso.

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al Deferito e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 6 settembre 2021

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Ilaria Angelini

COMPONENTE RELATORE: Avv. Gianpiero Orsino

